

Bozza di Disegno di legge delega
“Norme per la promozione della dignità delle persone anziane e per la presa in carico delle persone non autosufficienti”

SCHEDA ILLUSTRATIVA

Art.1 (Definizioni)

Contiene una serie di definizioni rilevanti nell’ambito del disegno di legge per identificare univocamente i riferimenti a determinate condizioni (es. anziani o persone non autosufficienti) a istituti giuridici (es. livelli essenziali) ad assetti programmatori ed organizzativi (es. Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali Ambiti sociali territoriali, PUA, PAI).

Art.2 (Principi)

Illustra i principi generali del provvedimento – con il richiamo alle norme internazionali e alla cornice costituzionale nazionale - che riconoscono il valore umano, sociale, culturale ed economico di ogni stagione della vita delle persone, indipendentemente dalla presenza di menomazioni, limitazioni e restrizioni alla loro autonomia ed ai quali devono attenersi le misure finalizzate a promuovere le condizioni di vita e di assistenza delle persone anziane e la presa in carico delle persone in condizioni di non autosufficienza.

Si impegnano le istituzioni a riconoscere e promuovere le attività di partecipazione e solidarietà svolte dalle persone anziane nell’associazionismo e nelle famiglie ed a contrastare la solitudine sociale.

La Repubblica riconosce inoltre il diritto delle persone anziane e non autosufficienti alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio. A tale fine sono previste misure idonee per il superamento delle forme ingiustificate, inefficaci e improprie di istituzionalizzazione.

Lo Stato deve garantire inoltre i livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi, l’adeguatezza nella cura ed assistenza sulla base di una valutazione bio psico sociale delle persone con ridotta capacità di vita autonoma.

I Punti unici di accesso (PUA) operanti nell’ambito delle c.d. Case di Comunità attraverso equipe multidisciplinari (UVM) costituite sia da personale del servizio sanitario regionale che da quello dei servizi sociali dell’ATS svolgono le attività di ascolto, informazione, presa in carico, valutazione e predisposizione dei Piani assistenziali integrati (PAI). L’organizzazione e gestione dei servizi e degli interventi del PAI è aperta alla collaborazione con gli enti del terzo settore e del volontariato informale.

Art. 3 (Invecchiamento attivo e prevenzione. Linee guida nazionali)

Prevede l’adozione di “Linee guida nazionali per l’inclusione e la promozione dell’accessibilità delle persone anziane e fragili ai servizi e alle risorse del territorio” sulla cui base sono adottati, a livello regionale e locale, appositi Piani d’azione. Mediante tali Piani si promuove tra l’altro l’invecchiamento attivo e la promozione di servizi di prevenzione delle malattie dell’età anziana, la facilitazione dell’autonomia personale e la promozione della partecipazione alla vita sociale e alla fruizione delle opportunità e dei servizi del territorio.

Art.4 (Programmazione integrata)

Si dettano disposizioni in materia di integrazione socio sanitaria prevedendo il principio della programmazione nazionale integrata tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e gli Enti locali per garantire l'universalità di accesso ai servizi in relazione alle necessità dei non autosufficienti, nonché per l'adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza (PNNA) in raccordo con gli strumenti della programmazione sanitaria nazionale. Così come la programmazione sanitaria nell'area socio sanitaria va adottata sentendo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La norma istituisce, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per le disabilità e il Ministro dell'economia e delle finanze, di un Comitato di coordinamento tecnico permanente per favorire l'integrazione strutturale degli interventi sociali e socio sanitari e formulare proposte concernenti l'attuazione dei progetti realizzati con le risorse del PNRR e sulle disposizioni nazionali di riferimento.

La rete dei servizi sociali e la rete dei servizi sanitari viene garantita dalle Regioni e dagli Enti locali, anche con il coinvolgimento attivo dei familiari e con l'apporto degli enti del terzo settore e delle risorse del volontariato informale di prossimità.

La norma istituisce, il Budget di cura e di assistenza per ottimizzare progressivamente la fruizione e la gestione degli interventi e dei servizi di cura e di sostegno presenti sul territorio e a cui concorrono tutte le risorse anche economiche sia del comparto sanitario che di quello sociale.

Art.5 (Classificazione nazionale delle prestazioni e dei servizi sociali alla persona. Strumenti per agevolare l'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali)

Si prevede che entro sei mesi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero per le disabilità, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta uno strumento di classificazione nazionale delle prestazioni e dei servizi sociali alla persona. Ciò al fine di estendere e uniformare l'esigibilità e la qualità dei servizi e delle prestazioni sociali su tutto il territorio nazionale, nonché al fine di facilitare il monitoraggio dello stato di attuazione dei LEPS per le persone anziane e non autosufficienti e dei relativi requisiti quantitativi e qualitativi.

Vengono individuati alcuni strumenti per la piena attuazione del diritto di accesso ai servizi sociali per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti (es. telefonia di pubblica utilità, campagna annuale informativa relativamente ai diritti ed ai servizi concernenti la qualità della vita).

Infine con cadenza triennale il Governo, su iniziativa congiunta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, presenta al Parlamento una relazione sulla condizione delle persone anziane non autosufficienti e sullo stato di attuazione dei LEA e dei LEPS per le persone anziane e non autosufficienti, come anche - in occasione della predisposizione del disegno di legge di bilancio - effettua una verifica sul grado di adeguatezza dei LEPS e dei LEA.

Art.6 (Nuove forme della domiciliarità solidale e residenzialità)

Reca disposizioni in materia di assistenza domiciliare e nuove forme di coabitazione solidale per le persone anziane, come anche disciplina l'ospitalità presso strutture residenziali in possesso di requisiti operativi e di sicurezza, tali da garantire il diritto alla continuità delle cure ed al mantenimento delle relazioni sociali ed interpersonali.

Art.7 (Delega per il sostegno ai familiari conviventi impegnati nell'assistenza diretta alla persona non autosufficiente)

Introduce principi e criteri di delega che il Governo è chiamato a seguire nel decreto da emanare entro 12 mesi per rafforzare le tutele e le opportunità di inclusione sociale e lavorativa per i familiari conviventi impegnati nell'assistenza diretta alla persona non autosufficiente: sia nell'ambito previdenziale e assicurativo, sia formativo che di sostegno anche psicologico.

Art. 8 (Delega per il rafforzamento degli ambiti sociali territoriali)

Il Governo è chiamato ad emanare entro 12 mesi un decreto legislativo per il rafforzamento strutturale e organizzativo degli ATS quale sede operativa dei servizi sociali seguendo i principi - che rappresentano livello essenziale- del loro omogeneo sviluppo sul territorio; della definizione di un modello organizzativo che li definisca come enti strumentali necessari alla garanzia dei LEPS; della previsione di norme e standard di funzionamento amministrativo-gestionale; della garanzia che gli ATS, sul territorio di propria competenza, attivino e coordinino la rete pubblica e privata dei servizi sociali.

Art.9 (Revisione e semplificazione delle procedure di valutazione e delle procedure amministrative. Rafforzamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

Entro sei mesi il Governo è delegato ad adottare disposizioni per la revisione e semplificazione delle procedure di accertamento della condizione di non autosufficienza e di quelle amministrative per la fruizione dei servizi.

L'articolo contiene anche una delega per il rafforzamento e per la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per favorire lo sviluppo dei LEPS e delle politiche sociali nazionali.

Art.10 (Partecipazione attiva dei cittadini per lo sviluppo inclusivo)

Si introduce una norma che impegna la Repubblica a favorire la partecipazione dei cittadini, anche in forma associata, alla identificazione delle capacità e dei bisogni, nonché alla individuazione dei servizi e delle opportunità necessari ai percorsi di inclusione sociale del territorio. Per l'attuazione di tale principio si prevede che le amministrazioni locali promuovano eventi di partecipazione diffusa dei cittadini e una specifica "giornata della partecipazione sociale", e che, con delega del Ministero del Lavoro da adottare entro sei mesi, vengano individuate misure per realizzare più compiutamente il c.d. principio di sussidiarietà e il volontariato intergenerazionale.

La norma prevede, l'adozione di patti territoriali per lo sviluppo inclusivo adottati tramite la partecipazione diffusa di parti sociali e terzo settore.

Art.11 (Delega per la revisione dei percorsi di istruzione superiore e universitaria. Ricerca. Formazione continua integrata degli operatori del territorio. Riqualificazione del lavoro di cura)

Prevede che entro 6 mesi il Governo adotti uno o più decreti al fine di migliorare complessivamente i percorsi di istruzione e formazione e di valorizzare gli operatori impegnati nella cura e nell'assistenza delle persone anziane e delle persone non autosufficienti. I principi e criteri di delega prevedono la promozione di un approccio basato sulla multidimensionalità, sulla conoscenza dei fattori di rischio di perdita dell'autonomia, dei modelli di assistenza socio sanitaria, della cura della relazione umana.

Si introducono inoltre percorsi formativi specifici per il servizio sociale professionale finalizzati all'acquisizione di competenze nell'ambito delle attività gestionali, amministrative e organizzative dei sistemi di cura.

Infine, mediante apposite linee guida su iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si definisce un piano nazionale di formazione continua per l'assistenza integrata alle persone anziane e alle persone non autosufficienti, richiamando quanto già previsto dalla Legge di Bilancio per il 2022, per qualificare il lavoro delle assistenti familiari.

Art.12 (Valutazione delle politiche e monitoraggio dei Leps)

La norma rafforza il sistema informativo e adotta interventi per il monitoraggio e la valutazione dei LEPS in materia di politiche sociali.

Art. 13 (Delega per la definizione di modalità di finanziamento del sistema di servizi ed interventi per l'invecchiamento attivo e per la presa in carico della non autosufficienza)

Sulla base delle verifiche relative alla adeguatezza del livello e dell'impiego dei finanziamenti pubblici il Governo ogni tre anni può intervenire adeguando la dotazione del Fondo nazionale per le non autosufficienze per il consolidamento dei LEPS e la garanzia dell'integrazione socio sanitaria.

Il Governo adotta inoltre entro 12 mesi uno o più decreti al fine di: riequilibrare, tramite un piano pluriennale, il rapporto tra servizi e trasferimenti monetari; riordinare e rafforzare le agevolazioni fiscali e contributive per regolarizzare il lavoro di cura a domicilio; introdurre misure per facilitare la permanenza a domicilio, la vita autonoma e assicurare l'appropriatezza degli interventi.

Art. 14 (Procedura per l'adozione dei decreti legislativi)

Disciplina la procedura per l'adozione dei decreti legislativi e la possibilità entro 12 mesi di apportare ad essi integrazioni o correzioni

Art. 15 (Disposizioni finanziarie)

Disciplina i principi per la copertura finanziaria dei decreti legislativi

Art. 16 (Entrata in vigore)

Dispone l'entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.